



Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - DL 36/2022

A.S. 2598

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2598
Titolo:	Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - DL 36/2022
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	50
Commissioni competenti:	Senato - 1 ^a Affari costituzionali, Senato - 7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta di **50 articoli** suddivisi in **168 commi**.

L'**articolo 1 integra** la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, **prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva**, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

L'**articolo 2, commi da 1 a 3, 6 e 7**, prevede che, **a far data dal 1° novembre 2022**, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché alle Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto Portale (**commi da 1 a 3**).

Si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di norme (**comma 6**). Dal 1° novembre, i **componenti delle commissioni esaminatrici** dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai **concorsi pubblici unici**, sono individuati, attraverso il predetto **Portale del reclutamento**, nel rispetto dei principi della parità di genere (**comma 7**). Il **comma 4** dispone che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale del reclutamento **InPA**, gli **obblighi di comunicazione** ad eventuali controinteressati si intendono **assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso** sul medesimo Portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato. Il **comma 5** stabilisce che per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del **portale del reclutamento**.

L'**articolo 3, commi da 1 a 4 e 6**, apporta alcune modifiche alla **procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici** relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico. Viene altresì contestualmente **abrogata la disciplina transitoria** per i concorsi, relativi al medesimo personale, banditi nel corso della fase emergenziale. La disposizione, inoltre, attribuisce ad un Decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l'**aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici** dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994. Il **comma 5 modifica la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici**. Il **comma 7** dispone che con ordinanze del Ministero della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza.

L'**articolo 4** integra la disciplina dei **codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** - disponendo l'inserimento di **una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media** da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un **ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico**.

L'**articolo 5** assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono **vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato**. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite **linee guida entro il 30 settembre 2022**.

L'**articolo 6** modifica, con decorrenza **dal 1° luglio 2022**, la disciplina concernente **l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati**. La novella di cui al **capoverso 1-quinquies della lettera b)** introduce una limitazione della possibilità di ricorso a **comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria**; sono escluse dal limite alcune fattispecie. Il **comma 3** reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, **l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco**. Il **comma 2** prevede - **fatte salve alcune esclusioni** - la **cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi** in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del **presente decreto**, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Il **comma 4** modifica **la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni che disciplinano, anche mediante rinvio ai contratti, il trattamento economico accessorio**; la novella in **esame ridefinisce le eccezioni a tale principio**, finora individuate nel personale estraneo alle pubbliche amministrazioni e nel personale appartenente a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, facendo riferimento esclusivamente al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il **comma 5 dell'articolo 6** introduce la possibilità di un'**indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione**; la possibilità viene ammessa nel rispetto di uno specifico stanziamento, posto dal **medesimo comma**, mentre il **comma 6** provvede alla relativa copertura finanziaria. Il **comma 7** prevede, in via transitoria, **la possibilità di conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale)**. La durata degli incarichi così conferiti non può eccedere il termine del **31 dicembre 2026**. Il **comma 8 dell'articolo 6** proroga **dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022** il termine entro il quale **i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice** - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

L'**articolo 7, comma 1, lettera a)**, in primo luogo, proroga al **30 giugno 2022** (dal 30 aprile 2022) il **termine per l'adozione** da parte delle pubbliche amministrazioni del primo **Piano integrato di attività e di organizzazione**. Fino al medesimo termine è **sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie** per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente, indi confluiti nel predetto Piano integrato. La disposizione prevede, altresì, che le **Regioni adeguino, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo**. Il **comma 1, lettera b)**, modifica le **modalità e le condizioni di conferimento degli incarichi** che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il PNRR possono affidare ad esperti di comprovata qualificazione professionale, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di **monitoraggio e rendicontazione** del PNRR e per la più efficace e tempestiva **attuazione** degli interventi del **PNRR**. Il **comma 1, lettera c)**, prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, quantificate pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate nell'importo di 30 milioni al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché nell'importo di 18,1 milioni di euro alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il **comma 2 differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** - ai fini delle **assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti**

previsti dal PNRR (previste ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n.152 del 2021, conv., con modif., dalla L.233/2021) - **siano tenuti a comunicare** al Dipartimento della funzione pubblica **le esigenze di personale** connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, comma 1, specifica che le **assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia** - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Il **comma 2 differisce**, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle **assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale**, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'art. 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 ([L. n. 145/2018](#)). Il **comma 3 dell'articolo 9** autorizza la **Presidenza del Consiglio dei ministri** sia ad **incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia** sia a **indire - nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate - una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga alle disposizioni che richiedono lo svolgimento di concorsi unici** per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni nazionali; le disposizioni di cui al **comma 3** sono stabilite **al fine di assicurare l'attuazione della disciplina di delega per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità**, disciplina di cui alla [L. 22 dicembre 2021, n. 227](#). In relazione all'intervento di cui al **comma 3**, il **comma 4** abroga alcune norme della suddetta disciplina di delega, relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il **comma 5** reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal **comma 3** e la relativa copertura.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), inclusi le regioni e gli enti locali, **di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni**. Il successivo **comma 2** specifica, relativamente alle procedure per l'affidamento **di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria**. I **commi 3 e 4 estendono ai soggetti attuatori** di interventi previsti dal PNRR **le modalità speciali** - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il **reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione**. Inoltre prevedono che **le pubbliche amministrazioni** possano ricorrere alle suddette modalità speciali **anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano** medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma **anche per il conferimento di incarichi professionali**.

L'articolo 11, comma 1, consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR **di assumere, con contratto a tempo determinato, personale** con qualifica non dirigenziale in possesso di **specifiche professionalità** per un periodo anche superiore a trentasei mesi. Ciò a condizione che tale periodo non ecceda la durata di attuazione dei progetti e, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026, e nel rispetto di specifici vincoli di spesa. Il **comma 2** stabilisce che le **risorse finanziarie**, ripartite tra le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito della politica di coesione ai fini dello svolgimento di procedure di assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato ma **non impegnate** dalle amministrazioni medesime, possano essere da queste ultime destinate alla stipula di **contratti di collaborazione** con soggetti in possesso di **professionalità tecnica analoga** a quella del personale non reclutato. Tali contratti non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

L'articolo 12 detta disposizioni relative alla **Scuola nazionale dell'amministrazione**, al fine di: introdurre una nuova figura, quella del **Vicepresidente**; reclutare personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio; reclutare **nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e sistemi di gestione** o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; prevedere un'articolazione - oltre che nella sede centrale (Roma) e nella sede decentrata (Caserta) - in "**poli formativi**" localizzati sul territorio nazionale. Inoltre aumenta (di due unità dirigenziali di livello non generale) la dotazione organica della Presidenza del Consiglio per il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione connesso all'attuazione del PNRR.

L'**articolo 13** prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai **concorsi banditi nel 2020**, la **riduzione del corso di formazione** previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

L'**articolo 14, commi 1-4**, prevede particolari **procedure di reclutamento** all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". I **commi 5 e 6** introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare: 1) il **comma 5** interviene in materia di **contabilizzazione delle risorse del PNRR** che confluiscono all'interno del **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)**, al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento; 2) il **comma 6 amplia, dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni** della scuola secondaria di secondo grado, la **finestra temporale** entro cui possono svolgersi i **percorsi di orientamento** finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'**articolo 15** prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l'anno 2022.

L'**articolo 16** autorizza il **Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato**, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli **investimenti comunali** relativi ai progetti previsti dal PNRR. Si provvede, altresì, alla copertura dei relativi **oneri**.

L'**articolo 17** ridetermina la **dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità**, autorizzando l'**assunzione di personale**, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

L'**articolo 18** anticipa al **30 giugno 2022** (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle **sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1)**.

La norma **estende, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica** anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal **1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3)**. Il **comma 4**, infine, introduce delle **modifiche** alla disciplina della **trasmissione dei dati di pagamento elettronici** prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere** effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di **congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti**.

L'**articolo 19** prevede l'istituzione di un **portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS)**, in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri^[1] e della Guardia di finanza. Il **comma 2** reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal **comma 1** e la relativa copertura.

L'**articolo 20** prevede che l'**INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

L'**articolo 21** disciplina l'utilizzo delle eventuali **economie realizzate** nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal **PNRR**, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali **risorse non assegnate** in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei

Progetti Bandiera proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, **all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano**, nel rispetto del **vincolo di territorialità** delle risorse e di destinazione di almeno il **40 per cento** alle regioni del **Mezzogiorno**. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera possono concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione 2021-2027.

L'**articolo 22** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie**, di **2 milioni** di euro per l'anno 2022, da trasferire all'**Agenzia per la coesione territoriale**, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

L'**articolo 23** promuove la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il **comma 1** esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il **comma 2** demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero, mentre il **comma 3** esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Il **comma 4** reca modifiche all'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la **digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua**. Il **comma 5** reca modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino.

L'**articolo 24, comma 1**, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla **corretta attuazione delle misure del PNRR** in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite l'ENEA invii una relazione al **Ministero della transizione ecologica** (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I **commi 2 e 3** recano disposizioni concernenti l'**istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA**.

L'**articolo 25** modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito DPCM.

L'**articolo 26**, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al **comma 1** si prevede l'**istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE**; al comma 2 è indicata la **copertura finanziaria degli oneri** di cui al comma 1, indicati in **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'**articolo 27** prevede l'**istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS")**. Tale Sistema è inteso - **commi 1 e 2** - a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche **mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)** - di cui alla [L. 28 giugno 2016, n. 132](#) - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I **commi 3 e 4** individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i **commi 5 e 6** demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I **commi da 7 a 9** recano norme finanziarie e organizzative.

L'**articolo 28** autorizza la **costituzione della società 3-I S.p.A.**, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali.

L'**articolo 29** consente alle pubbliche amministrazioni l'**acquisizione di servizi cloud infrastrutturali** in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 30, comma 1**, novella la **disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'ASI** (recata dal [d.lgs. n. 128/2003](#)), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell'ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Si prevede inoltre l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un **Fondo per il finanziamento dell'ASI**, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Al **comma 2** si prevede il trasferimento, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall'A.S.I. nella società CIRA al CNR. Il **comma 3** fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame entro il quale l'ASI deve procedere all'adeguamento dello statuto e dei propri regolamenti. Il **comma 4** stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'adeguamento sia curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità. Il **comma 5** stabilisce che gli organi dell'ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati. I **commi 6, 7 e 8** recano la copertura finanziaria e norme di coordinamento e transitorie.

L'**articolo 31, comma 1**, ai fini dell'espletamento delle attività di **supporto al Presidente del Consiglio dei ministri** per l'esercizio delle funzioni di alta **direzione**, responsabilità politica generale e coordinamento delle **politiche spaziali e aerospaziali** - dispone l'**incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale**, da assegnare a una **apposita struttura** della stessa Presidenza. Rimane fermo quanto previsto a legislazione vigente circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e aerospaziali e le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale. Il **comma 2** dispone che, per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al precedente comma 1, la **Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere**, a valere **sulle attuali facoltà assunzionali**, al **reclutamento**, tramite **apposito concorso** da espletarsi con modalità semplificate. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di **5 esperti**, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali. Il **comma 3** provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

L'**articolo 32, comma 1, lettera a)**, modifica le disposizioni concernenti le **finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale**. Prevede, altresì, che si tenga conto delle **competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Il **comma 1, lettera c)**, prevede che siano individuate, con decreto, le modalità di adozione di un **manuale operativo** recante le **specifiche tecniche** inerenti alle misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

L'**articolo 33**, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di **cold ironing**, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di **elettificazione dei porti**, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.

L'**articolo 34** reca alcune puntuali modifiche al **codice degli appalti** al fine di **rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere**.

L'**articolo 35** specifica che le previsioni [dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021](#) si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'**articolo 36, comma 1**, prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su **beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. **L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici**, secondo **modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento** e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. Il **comma 2**, attribuisce alla **Soprintendenza speciale per il PNRR** (di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021) le **funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici** con riferimento agli interventi previsti dal **Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali** (di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L'**articolo 37** introduce una procedura straordinaria semplificata per la **revisione del perimetro** delle Zone Economiche Speciali (comma 1) ed **estende il credito d'imposta** per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2). Il medesimo comma 2 della disposizione **stanzia risorse** per lo sviluppo industriale delle ZES; il comma 3 prevede l'emanazione di un apposito D.P.C.M. che disciplini le procedure di istituzione delle **Zone Logistiche Semplificate** e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

L'**articolo 38** destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, **sub investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator"** nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021), pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, **sub investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit"** del predetto Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, di cui all'[articolo 1, comma 13, del D.L. n. 152 del 2021](#), è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale ai sensi dell'[articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021](#).

L'**articolo 39** interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152/2021, che dispone l'istituzione della «**Sezione Speciale Turismo**» presso il **Fondo di garanzia PMI**, in attuazione del PNRR - Misura M1C3 - Investimento 4.2.4 "**Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo**". L'articolo integra la previsione per cui nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. **Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura**, l'articolo 34 dispone che **il consiglio di gestione opera anche nelle more** dell'attuazione di tale previsione (dunque, nelle, opera **in composizione ordinaria**).

L'**articolo 40**, al comma 1, dispone che ai fini della realizzazione degli **investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici"** di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025** nell'ambito del territorio di **Roma Capitale**. Il **comma 2** apporta una serie di novelle ai commi 420-441 dell'[art. 1 della L. n. 234/2021](#) (legge di bilancio 2022) volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società "Giubileo 2025", anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR.

L'**articolo 41** reca misure per il funzionamento, da un lato, del **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile** e, dall'altro, del **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale**. Nel settore civile, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di quindici componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.

L'**articolo 42** **posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** ([d.lgs. n. 14 del 2019](#)), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

L'**articolo 43** istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità** per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

L'**articolo 44** reca disposizioni in materia di **reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado** con l'obiettivo di **completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti** prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).

L'**articolo 45** introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica.

L'**articolo 46** modifica le disposizioni sulla **semplificazione** delle **procedure concorsuali** per il **personale docente** delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-*bis*).

L'**articolo 47** introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva **attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione**. Si tratta, in particolare: 1) della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR (**comma 1**); 2) dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (**comma 2**); 3) di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"); 4) del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026 (**comma 4**).

L'**articolo 48, comma 1, lettera a)**, **abroga** la disposizione che demandava a decreti del ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di **monitoraggio** e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la **giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR**. Il **comma 1, lettere b), c) e d)** **abroga** alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.

L'**articolo 49** autorizza le **variazioni di bilancio** necessarie all'attuazione del presente decreto-legge.

L'**articolo 50** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di **esclusiva competenza statale** sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di **competenza concorrente** istruzione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio, grandi reti di trasporto, porti e aeroporti civili (articolo 117, terzo comma) e alla materia di **residuale competenza regionale** turismo (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di **coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali**. In particolare:

- il **comma 5 dell'articolo 3** prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 ottobre 2022, delle linee guida per il reclutamento dei dirigenti da parte degli enti territoriali;
- la **lettera c) del comma 1 dell'articolo 7** prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto di specifiche risorse residue e non impegnate del PNRR da destinare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;
- la **lettera a) del comma 5 dell'articolo 23** prevede il parere della Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni ai fini dell'adozione del DPCM di approvazione dei piani di bacino;
- il **comma 2 dell'articolo 25** prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture in seguito ad un evento sismico;
- il **comma 5 dell'articolo 27** prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale chiamato ad individuare gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
- il **comma 3 dell'articolo 37** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 23, comma 2, chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde. In proposito si ricorda che la competenza legislativa coinvolta è quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; si tratta di una competenza per la quale la Corte costituzionale ha però

sottolineato l'esigenza di riconoscere un forte ruolo di indirizzo allo Stato, ferma restando la leale collaborazione con gli enti territoriali (sentenze n. 303 del 2003, 383 del 2005 e n. 170 del 2017).

Senato: Nota breve n. 399

Camera: Nota Questioni regionali n. 253

30 maggio 2022

Camera

Servizio Studi

Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855



CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0253